

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata da _____, nat ___ a _____ il _____, domiciliato per le sue funzioni presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____/2020,

- di seguito “**Regione**” -

E

l'Associazione _____ con sede legale in _____, Via _____, C.F. _____, rappresentata dal suo _____ e legale rappresentante pro tempore _____, nat ___ a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

- di seguito “**Associazione**” -

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione l'Associazione _____, nell'ambito delle attività previste in materia di tutela della fauna ittica e ed esercizio della pesca nelle acque interne ed al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico si farà carico di svolgere, in accordo con i Servizi regionali competenti, le seguenti attività:

- interventi di prelievo o recupero di fauna ittica a fini gestionali, emergenziali e/o sperimentali (asciutta, prelievo da ambiti protetti, recupero ed eventuale stoccaggio di specie alloctone, ecc.);
- interventi di mantenimento dei tabellamenti, derivanti dai vincoli pubblici di protezione della fauna ittica e di regolamentazione della pesca nei corsi d'acqua del territorio;
- collaborare nell'attuazione dei programmi di ripopolamento dei corsi d'acqua del territorio, secondo quanto disposto dal Programma ittico regionale, anche mediante la conduzione locale di incubatoi di valle;
- offrire il proprio supporto nella realizzazione di studi e ricerche sulla fauna ittica delle acque interne e sui suoi habitat;

- operazioni di verifica, monitoraggio e piccola manutenzione ordinaria di strutture funzionali alla pesca nelle acque interne e alla tutela del patrimonio ittico, ivi compresi aree attrezzate di pesca, passaggi per pesci o aree di frega;
- promuovere e diffondere le informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna ittica e di regolamentazione dell'esercizio della pesca nelle acque interne.

L'Associazione, per l'esecuzione delle attività sopra riportate, si avvarrà dell'opera dei propri volontari, anche associati alle proprie articolazioni provinciali e/o locali.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonee coperture assicurative stipulate dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a collaborare con il personale tecnico della Regione e con le altre associazioni piscatorie, fornendo anche i nominativi dei rispettivi referenti territoriali.

Art. 2 – Modalità di esecuzione delle attività

L'Associazione, nell'adempiere agli impegni operativi assunti con la presente convenzione, deve attenersi agli obiettivi di salvaguardia del patrimonio ittico e di promozione della pesca nelle acque interne previsti dalla programmazione regionale.

L'Associazione individua, in accordo con le altre associazioni attive sul medesimo territorio e con il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di riferimento, un proprio referente per ciascun ambito territoriale sul quale risulta attiva, a cui spetta l'organizzazione degli interventi gestionali che saranno effettuati dal personale volontario.

Tali attività dovranno essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ed in collaborazione con il Tavolo di consultazione locale.

Le attività dovranno essere svolte dall'Associazione in autonomia, stabilendo, essa stessa, il numero degli operatori, la data, l'ora di esecuzione e tutti gli altri dettagli organizzativi necessari, dandone comunque comunicazione prima di procedere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di riferimento. Solamente per interventi urgenti e improcrastinabili, la comunicazione potrà essere posticipata al primo giorno lavorativo utile.

Articolo 3 – Impegni della Regione Emilia-Romagna

La Regione, per l'assolvimento dei compiti affidati con la presente convenzione, provvederà a fornire all'Associazione quanto segue:

- uova, avannotti e pesce, che dovranno essere ritirati nei punti di fornitura ed immessi, dall'Associazione mediante il proprio personale, nei luoghi di destinazione;
- tabelle, pali, e quant'altro necessario per l'effettuazione dei nuovi tabellamenti e la manutenzione di quelli preesistenti;
- materiali o supporti divulgativi per la sensibilizzazione e l'informazione dei pescatori e dei frequentatori delle acque interne.

Articolo 4 – Sicurezza ed autonomia delle associazioni

L'Associazione opererà in completa autonomia gestionale con mezzi propri e con proprio personale volontario associato, esonerando la Regione Emilia-Romagna da ogni responsabilità civile, amministrativa, fiscale, di sicurezza ecc. eventualmente derivante a persone o cose, per fatti o atti compiuti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e da ogni altro onere o

obbligo che non sia stato espressamente richiamato nel presente atto, né previsto dalla normativa vigente.

A tale scopo, è obbligo e responsabilità esclusiva dell'Associazione, garantire che tutti i propri operatori volontari utilizzati siano coperti da assicurazione infortuni e da polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni causati nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Il personale volontario associato per l'espletamento dei compiti richiesti dalla presente convenzione dovrà operare secondo le modalità stabilite dalle procedure di lavoro dell'Associazione stessa utilizzando, i dispositivi di protezione individuali idonei alle attività. L'individuazione e la consegna di idonei DPI è a cura dell'Associazione.

Sarà inoltre cura dell'Associazione stessa fornire adeguata formazione relativa alle procedure di lavoro ed all'uso dei DPI.

Le dotazioni e i presidi sanitari utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Sarà ancora cura dell'Associazione individuare i preposti in grado di verificare il corretto svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

Coloro i quali faranno uso di apparecchiature di elettropesca, dovranno essere muniti del necessario titolo abilitativo e dovranno attenersi alle prescrizioni di sicurezza contenute nel relativo manuale, nonché adottare le necessarie misure di protezione e prevenzione.

Art. 5 – Risorse finanziarie, rendicontazione e liquidazione

La Regione, si impegna ed obbliga a riconoscere all'Associazione la complessiva somma massima di **euro** _____ per anno, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività.

La richiesta di liquidazione potrà essere formulata per ogni anno come segue:

per il primo anno:

- entro il 31 agosto per le attività realizzate dalla data di sottoscrizione della presente convenzione al 30 giugno;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le attività realizzate dal 1° luglio al 31 dicembre;

per gli anni successivi:

- entro il 31 agosto per le attività realizzate dal 1° gennaio al 30 giugno;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le attività realizzate dal 1° luglio al 31 dicembre;

Entro le scadenze sopra indicate, occorre presentare una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo, unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione. Fatto salvo per i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività, occorre allegare le copie dei documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, scontrini, ricevute) e la relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento nonché copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto attestanti il funzionamento di eventuali incubatoi di valle durante il periodo rendicontato, evidenziando, altresì, eventuali criticità rilevate nell'esecuzione delle attività.

La rendicontazione delle attività svolte, comprensiva dell'ulteriore documentazione prevista al precedente capoverso, prima di essere trasmessa al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca dovrà essere preventivamente validata con specifica determinazione dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di riferimento.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata inoltre dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio e la ricarica delle bombole di ossigeno, il mangime e i prodotti disinfettanti, la manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, sono calcolati a Euro 0,38/Km salvo adeguamenti in presenza di variazioni dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture di piccola cilindrata (CV < 80) superiori al 10% rispetto alle tabelle nazionali pubblicate in Gazzetta ufficiale per il primo semestre dell'anno 2020.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari coinvolti.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle utenze, al personale addetto ad attività amministrative, alla manutenzione di attrezzature d'ufficio, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI).

Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

Art. 6 – Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al _____

Art. 7 – Recesso e risoluzione

La Regione potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

Art. 8 – Registrazione e spese

Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 – tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.LGS 117/2017. Ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico delle Associazioni, salva diversa disposizione di legge.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto in __ (___) originali.

Bologna, lì _____

Regione Emilia-Romagna

Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

_____, lì _____

Associazione

_____, lì _____